



Comune di Acri

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

COMUNI ASSOCIATI: ACRI – BISIGNANO

Art. 33 – comma 3bis del D.Lgs. 163/2006



Comune di Bisignano



REGOLAMENTO PER L'ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

*Approvato con Delibera di C.C. di Acri n. 57 del 28/11/2015
Approvato con D./ra di C.C. di Bisignano n. 33 del 14/12/2015*

CONVENZIONE PER L'ATTIVAZIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO COMUNALE "GARE" PER L'AFFIDAMENTO LAVORI PUBBLICI ED ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI MEDIANTE CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

Sottoscritta dai Sindaci dei Comuni Associati in data 05/01/2016

ART. 1

OGGETTO

Il presente regolamento disciplina le finalità, i compiti, l'organizzazione ed il funzionamento del servizio "Gare" connesse all'affidamento dei lavori e all'acquisizione di beni o servizi mediante Centrale Unica di Committenza ai sensi dell'art. 33, comma 3bis del D.Lgs. n° 163/2006; L'organizzazione del servizio è comunque materia del regolamento sull'ordinamento degli Uffici e Servizi di ogni Comune convenzionato per cui le norme del presente regolamento hanno una valenza integrativa, esplicativa e di dettaglio rispetto ai regolamenti generali di ogni Ente e si interpretano in materia compatibile con lo stesso e con lo Statuto di ogni Comune.

ART. 2

FINALITÀ

L'attività della Centrale Unica di Committenza è finalizzata alla gestione delle funzioni amministrative concernenti le procedure di gara per l'affidamento dei lavori dei servizi e forniture operando per ogni singolo Comune ovvero anche in modalità aggregata di entrambi gli Enti.

In particolare con l'istituzione della centrale unica i Comuni convenzionati intendono:

- Creare una struttura specializzata nella gestione delle procedure di gara di appalti pubblici, in grado di affrontare la sempre maggiore complessità della gestione delle procedure di appalto;
- Ottenere economie di gestione concentrando in un'unica sede la produzione di servizi identici;
- Ottimizzare le risorse necessarie per l'espletamento delle procedure in materia di appalti pubblici, garantendo nel contempo la razionalizzazione, la riduzione dei costi, il miglioramento della qualità, la valorizzazione della professionalità del personale del servizio;
- Gestire il processo di approvvigionamento selezionando il sistema di acquisizione nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità.

ART. 3

COMPETENZA DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

La Centrale Unica di Committenza è competente ad espletare ogni tipo di procedura aperta, ristretta, negoziata per l'affidamento dei lavori, forniture e servizi, senza eccezione né per i casi di urgenza, né in relazione al valore modesto.

La centrale, quindi, gestisce tutte le procedure di scelta del contraente sia per i contratti sotto soglia che di rilevanza comunitaria;

Sono esclusi gli acquisti che ciascun Ente effettua tramite economato o dovrà effettuare attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da altre centrali di committenza di riferimento, ivi compreso le convenzioni CONSP ed il mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA).

Sono, inoltre, escluse dalla gestione obbligatoria in capo alle centrali uniche di committenza le acquisizioni in economia mediante amministrazione diretta, nonché le ipotesi eccezionali di affidamento diretto consentito dalla legge, quali quelle previste dall'Art. 125, comma 8 e comma 11, del codice dei contratti pubblici, che rispettivamente, per lavori, ovvero servizi e forniture, nei

limiti di legge o regolamenti comunali, consentono l'affidamento diretto da parte del Responsabile del Procedimento.

Restano in capo alla Centrale, l'acquisizione di beni, servizi e lavori mediante procedura di cottimo fiduciario essendo una procedura negoziata in cui vengono consultati gli operatori economici scelti nell'elenco degli operatori economici di fiducia del comune interessato alla gara.

ART. 4

ORGANIZZAZIONE

I Comuni convenzionati svolgeranno le funzioni di Centrale unica di committenza relativa all'acquisizione di lavoro, servizi e forniture presso il comune di ACRI capo-fila.

La gestione associata delle procedure di gara non opera sulla qualifica di Stazione Appaltante, che rimane in capo a ciascun ente aderente.

La Centrale è priva di autonoma personalità giuridica, ma si configura dotata di autonomia operativa-funzionale, come meglio specificata nei successivi articoli. La legittimazione attiva e passiva in giudizio in ipotesi di contenzioso rimane esclusivamente in capo alla stazione appaltante, ossia all'Ente nel cui interesse è stata esperita la procedura concorsuale.

ART. 5

FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO "GARE/ CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA"

Gli enti convenzionati inviano apposita richiesta alla Centrale Unica di Committenza mediante la trasmissione della determina a contrarre di cui all'art. 11 comma 2 del D.Lgs. n. 163/2006 e tutti gli allegati di volta in volta necessari ed utili per la predisposizione del bando di gara.

La Centrale Unica di Committenza entro 5 giorni dalla ricezione degli atti s'impegna ad attivare la procedura di gara e tutti gli atti preparatori in maniera tale da garantire la conclusione del procedimento di aggiudicazione entro tempi conformi all'esigenza rappresentata dalla amministrazione aggiudicatrice.

Il servizio gare gestisce operativamente i seguenti procedimenti:

- a) Approvazione e sottoscrizione, unitamente al RUP, del bando e del disciplinare di gara oppure delle lettere d'invito (nel caso di gara informale e di procedura ristretta) garantendo la conformità a legge delle norme in esse contenute e vigilando sulla puntuale osservanza delle stesse;
- b) Procedimento di gara (pubblicità bando comunicazione ai concorrenti, svolgimento e verbalizzazione delle sedute di gara, verifica della congruità dell'offerta; risposta ai quesiti);
- c) Nomina della commissione aggiudicatrice nel caso di offerte economicamente vantaggiose;
- d) Verifica del possesso dei requisiti di capacità sia a campione che del primo e secondo classificati, nel caso di procedure aperte e ristrette; verifica dei requisiti morali e di capacità dell'aggiudicatario provvisorio per qualsiasi procedura;
- e) Aggiudicazione provvisoria;
- f) Pubblicità post affidamento e comunicazione ai concorrenti;
- g) Dopo l'aggiudicazione provvisoria e trascorsi i termini di pubblicazione previsti dall'art. 12 comma 1 del testo coordinato del D. Lgs n. 163/2006 con la L. R. n.12 /2011 e divenuta pertanto

definitiva l'aggiudicazione, la Centrale trasmette al Comune interessato gli atti per la relativa presa d'atto e tutti gli adempimenti successivi.

ART. 6

RESPONSABILITÀ DELLA CENTRALE UNICA

Alla direzione della Centrale Unica (Responsabile servizio gare) è preposto il Responsabile del Settore Gare ed Appalti del Comune capofila che in caso di assenza o impedimento sarà sostituito dal responsabile del settore tecnico equivalente del Comune convenzionato. Tale incarico gli viene conferito dal Sindaco del Comune capofila.

Il responsabile che dirige il settore gare e il personale ad esso assegnato dagli enti convenzionati. Ha piena autonomia nell'organizzazione delle risorse umane e strumentali e svolge tutte le funzioni gestionali previste dalla legge ivi compresa la sottoscrizione del bando e nomina la commissione di gara.

ART. 7

COMPETENZE DEL RUP

Il Responsabile del procedimento svolge tutti i compiti relative alle procedure di affidamento dei lavori, servizi e forniture di cui all' art. 10 del codice dei contratti. In particolare, dovrà formulare la proposta di determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 11 comma 2 del D.Lgs n. 163/2006 e la proposta di bando o lettera di invito, che dovranno essere approvate dal responsabile della Centrale e sottoscritte da entrambi funzionari.

La proposta della determinazione a contrattare, deve indicare :

- Il fine che il contratto intende perseguire.

L'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali.

- Le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratto delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base .

- L' eventuale indicazione dei tempi entro cui la procedura deve essere eseguita, in relazione a comprovate esigenze di speditezza derivante dalla funzione di finanziamenti.

Inoltre, per i lavori pubblici il R.U.P. dovrà svolgere i compiti previsti dagli artt. 9 e 10 del D.P.R. n. 207/2010.

ART. 8

BANDO DI GARA

I bandi di gara saranno pubblicati sia nel sito web istituzionale albo-on line e link "Bandi di gara" del Comune in cui ha sede la centrale di committenza, sia nel sito web del Comune associato, qualora stazione appaltante.

Tutte le spese relative a pubblicazioni dei bandi ed avvisi di gara restano a carico del comune interessato.

ART.9

COMMISSIONE DI GARA

La commissione di gara di norma è composta da Presidente, nella persona del Responsabile della centrale di committenza, da n. 2 componenti e da un segretario verbalizzante e due testimoni.

La commissione è nominata con atto del Responsabile della Centrale avvalendosi delle risorse umane assegnate, garantendo la partecipazione di personale di entrambe gli enti, salvo motivate temporanee ed improrogabili esigenze di servizio.

Le sedute della commissione di gara sono pubbliche.

ART.10

MANCATA AGGIUDICAZIONE

Nell'ipotesi di gara deserta, di esclusione di tutti i partecipanti per mancanza dei requisiti previsti e di ogni altro caso di esito negativo della procedura di aggiudicazione, il Responsabile della centrale dà tempestiva comunicazione alla Stazione appaltante ed al RUP per i provvedimenti di competenza.

ART. 11

INFORMAZIONE ED ACCESSO AGLI ATTI.

La Centrale Unica in quanto ufficio che produce e detiene stabilmente gli atti della procedura di gara fino all'aggiudicazione definitiva ad opera della Stazione Appaltante, assicura ai cittadini, singoli ed associati, ed in generale a chiunque vi abbia interesse l'accesso all'informazione sullo stato dei medesimi atti ai sensi della L.R. n. 10/91 e s.m..i.

ART. 12

COMPETENZE ED ATTIVITÀ DEI SINGOLI COMUNI

Rimangono in capo al singolo comune i seguenti compiti:

- a) La nomina del RUP ex art. 10 del D.Lgs. 163/2006
- b) Per i lavori le attività di individuazione delle opere da realizzare ivi compresi la predisposizione del programma triennale e dell'elenco annuale dei lavori pubblici;
- c) La redazione e l'approvazione dei progetti e di tutti gli altri atti ed elaborati che ne costituiscono il presupposto;
- d) Per forniture ai servizi: la definizione del Piano dei fabbisogni di beni e servizi, definizione dei requisiti tecnici del bene / servizio da acquistare ivi compreso il programma annuale dell'acquisizione dei beni e dei servizi di cui all'art. 271 del D.P.R. 207/2010 e la progettazione di servizi e forniture e concorsi di progettazione di servizi e forniture di cui all'art. 279 del D.P.R. 207/2010
- e) Prenotazione di impegno di spesa.
- f) Acquisire i codici CIG e CUP relative alle singole gare.
- g) Approvazione definitiva degli atti di gara.
- h) La stipulazione del contratto.

- i) La gestione operativa del contratto (esecuzione verifica di conformità o collaudo ecc.)
- j) Tutti gli adempimenti connessi alla contabilità e pagamenti sulla base degli stati di avanzamento
- k) La collaudazione statica e tecnico-amministrativa delle opere.
- l) Comunicazioni e trasmissioni dell'Osservatorio dei contratti pubblici delle informazioni previste dall'art. 7 del D.Lgs. n. 163/2006.

ART. 13

IMPEGNI SINGOLO COMUNE

Ogni Comune aderente si impegna a:

- sottoscrivere il contratto con l'operatore economico che risulterà aggiudicatario del contratto;
- provvedere direttamente al pagamento dell'importo del contratto al contraente prescelto, con le modalità e termini stabiliti nel medesimo contratto.

In caso d'appalto da aggiudicare con criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, l'Ente aderente assume gli oneri economici dei compensi spettanti ad eventuali componenti esterni che la centrale unica di committenza riterrà di inserire nella commissione aggiudicatrice, oneri da riportare nei quadri economici di spesa dei singoli interventi e di conseguenza nei relativi provvedimenti di approvazione emanati dall'Ente aderente.

Rimangono, altresì, a carico di ciascun comune interessato la spesa delle pubblicazioni degli avvisi di gara.

ART. 14

IMPEGNI DEI COMUNI ADERENTI

I Comuni perseguono l'obiettivo dell'omogeneità delle norme regolamentari, delle procedure amministrative e della modulistica in uso nelle materie di competenza del servizio associato oltre all'uniformità dei comportamenti delle procedure e metodologie di svolgimento delle attività. A tali fini la Centrale Unica avvalendosi della collaborazione delle professionalità specifiche di ogni comune provvede allo studio ed all'esame comparato di regolamenti, atti e procedure vigenti nei due Comuni, all'adozione di procedure uniformi, allo studio ed all'individuazione di modulistica uniforme in rapporto alle normative e procedure di riferimento per la gestione associata.

ART. 15

BENI ED ATTREZZATURE

Il comune capofila in cui ha sede la centrale provvede a dotare l'ufficio delle strutture ed attrezzature necessarie per il funzionamento, per custodire le offerte, debitamente acclerate al protocollo dell'ente, per tutto il procedimento di gara e fino all'aggiudicazione definitiva.

ART.16

RAPPORTI FINANZIARI.

Gli oneri della Centrale Unica sono ispirati a principi di economicità ed efficienza dell'azione amministrativa e a quelli di sussidiarietà ed equa ripartizione dei costi.

Le spese di manutenzione dei locali e di funzionamento della Centrale sono a totale carico del Comune Capo-fila.

Ciascun Comune assume in proprio gli oneri relativi al personale assegnato alla Centrale ivi comprese le spese di aggiornamento e di formazione e quelle straordinarie.

Le spese postali inerenti le gare dei comuni convenzionati saranno anticipate dal comune capofila, che provvederà a predisporre un rendiconto di spesa da inviare al comune associato per il rimborso.

ART. 17

CONTENZIOSO

Eventuali controversie avviate da soggetti terzi, sotto qualsiasi forma quali ricorsi e contenziosi amministrativi o giudiziari , saranno trattati dall'Ente aderente per il quale la procedura di gara è stata espletata, con oneri a proprio carico.

La Centrale fornirà ogni informazione o elemento utile al contenzioso, attinente all'attività da essa svolta, anche sotto forma di relazione o parere.

ART. 18

ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore dopo l'approvazione dei Consigli Comunali dei rispettivi enti, eventuale ulteriore pubblicazione prevista dagli Statuti comunali, e sottoscrizione della convenzione dei Sindaci dei due comuni.

Convenzione

per l'attivazione in forma associata del servizio comunale "Gare" per affidamento lavori pubblici ed acquisizione di beni e servizi" mediante centrale unica di committenza.

L'anno 2016 il giorno cinque del mese di gennaio presso la sede del Comune di Acri (CS), con la presente scrittura privata da valersi per ogni effetto di legge

TRA

Il **Comune di Acri** in persona del dott. **Nicola TENUTA**, Sindaco pro-tempore domiciliato per la carica presso il Comune di Acri il quale interviene nel presente atto in qualità di Rappresentante dell'Ente in ottemperanza alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 28/11/2015, esecutiva

E

Il **Comune di Bisignano** in persona del dott. **Damiano GRISPO** Sindaco pro-tempore domiciliato per la carica presso il Comune di Bisignano il quale interviene nel presente atto in qualità di Rappresentante dell'Ente ed in ottemperanza alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 14/12/2015;

Premesso:

- **Che** il processo di riforma dell'ordinamento locale, vede tra i principi basilari l'associazionismo ed in particolare la gestione associata dei servizi da parte dei comuni;
 - **Che** l'art. 33, comma 3 bis, del D.Lgs n. 163/2006, prevede che i Comuni non capoluogo di provincia procedano all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del D.Lgs. n. 267/2000, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7.4.2014, n. 56. In alternativa, gli stessi comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento. L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture non rilascia il codice identificativo di gara (CIG) ai comuni non capoluogo di provincia che procedano all'acquisizione di lavori, beni e servizi in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma;
 - **Che** tale obbligo è stato differito, ai sensi dell'articolo 23 ter del D.L. 90/2014 (convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114), come in ultimo integrato dal D.L. n. 192/2014, convertito in legge n. 11/2015, al 1° novembre 2015, precisando all'articolo 8, comma 3 quater, di tale ultimo decreto, che tale disposizione non si applica alle procedure già avviate alla data di entrata in vigore della presente disposizione;
 - **Che** la costituzione in forma associata di un'unica centrale di committenza preposta ai compiti sopraindicati, consente una razionalizzazione dei servizi ed un'economia di scala, resa possibile dalla gestione unitaria delle gare con riduzione del carico lavorativo degli uffici comunali interessati senza spese ulteriori a carico dei singoli bilanci comunali;
 - **Che** occorre definire i rapporti tra le Amministrazioni interessate con apposita convenzione;
- Tutto ciò premesso si conviene e si stipula come segue:

Art. 1

Oggetto e finalità della convenzione

1. La presente convenzione ha per oggetto la gestione in forma associata dei compiti e delle attività del Servizio "Gare" connesse all'affidamento dei lavori ed all'acquisizione di beni o servizi di competenza dei Comuni aderenti, mediante Centrale Unica di Committenza.
2. La gestione associata del servizio "Gare" comprende tutte le procedure di gara, cottimi fiduciari compresi, senza eccezione né per i casi di urgenza, né in relazione al valore modesto. Restano

invece esclusi dalla gestione associata gli affidamenti diretti di lavori, forniture e servizi, secondo le vigenti disposizioni normative che regolano la materia.

3. La gestione associata di cui al precedente comma ha le seguenti finalità:

- a) garantire il miglioramento della qualità delle prestazioni svolte;
- b) sviluppare la crescita professionale del personale impiegato.
- c) uniformare, standardizzare, migliorare ed informatizzare le procedure;
- d) ottenere, mediante l'ottimizzazione qualitativa e quantitativa di tutte le risorse disponibili, la riduzione dei costi generali e specifici di espletamento del servizio fermo restando lo standard attuale di prestazioni;
- e) promuovere la progressiva integrazione dell'attività degli operatori impiegati mediante omogeneità strategica ed operatività efficace;
- f) utilizzare tutte le risorse, organiche e strumentali di entrambi i Comuni destinate allo svolgimento del servizio con criterio di proporzionalità tra quelle a disposizione e quelle necessarie allo svolgimento delle funzioni delle attività.

Art. 2

Modalità di svolgimento della gestione associata

I Comuni convenzionati svolgeranno le funzioni di Centrale Unica di Committenza relativa all'acquisizione di lavori, servizi e forniture riconoscendo le funzioni di capofila al comune di ACRI.

Nella sede della gestione associata si provvede alla sistemazione logistica del servizio associato ed alla gestione operativa dei compiti e delle attività connesse agli appalti di lavori ed all'acquisizione di beni e servizi.

Art. 3

Personale

Gli Enti sottoscrittori si impegnano reciprocamente a fornire il personale necessario avvalendosi delle professionalità interne già presenti nei comuni convenzionati, nel rispetto delle vigenti disposizioni contrattuali.

I Comuni mettono a disposizione della gestione associata il seguente personale a tempo indeterminato e a tempo determinato (nei limiti della durata dell'incarico):

Comune di Acri:

- | | |
|---------------------------|--|
| N. 1 unità categoria : D5 | profilo professionale : Istruttore Direttivo Tecnico |
| N. 1 unità categoria : B1 | profilo professionale: Impiegato Amministrativo |
| N. 1 unità categoria: B1 | profilo professionale: Impiegato Amministrativo |

Comune di Bisignano:

- | | |
|---------------------------|--------------------------------------|
| N. 1 unità categoria : C5 | profilo professionale : Istruttore |
| N. 1 unità categoria : B3 | profilo professionale: Collaboratore |

I Comuni associati adottano i provvedimenti necessari per mettere a disposizione del servizio convenzionato il suddetto personale.

Ai fini dell'adozione dei provvedimenti che dovranno essere assunti nei confronti del personale costituente il servizio associato, si conviene sull'opportunità di disciplinare in modo distinto il rapporto organico (o di impiego) e il rapporto funzionale (o di servizio) dei dipendenti con gli Enti associati.

Il rapporto organico degli addetti al servizio associato rimane in capo all'Ente di rispettiva

appartenenza. Attengono al rapporto organico gli aspetti relativi allo stato giuridico ed economico del personale, gli accertamenti di responsabilità, la applicazione di sanzioni disciplinari ed il relativo procedimento.

Il personale assegnato al servizio associato mette in atto ogni forma di collaborazione che renda, nel rispetto delle rispettive professionalità, l'azione più efficace, efficiente ed economica. Lo stesso dipende gerarchicamente dal Responsabile del Servizio associato di cui al successivo articolo e svolge la propria attività nel rispetto degli obiettivi e direttive assegnati dall'organo di governo.

L'aggiornamento e la formazione del personale viene programmata, organizzata e condotta sulla base delle esigenze formative derivanti dal programma delle attività associate.

Art.4

Responsabile del servizio associato “Gare/ Centrale Unica di committenza”

Al fine di garantire la necessaria funzionalità del servizio associato “Gare” si stabilisce di attribuire ad un dipendente la responsabilità e la direzione della gestione associata, dotato di autonomia decisionale sugli ambiti tecnici ed operativi della Centrale Unica di Committenza.

Il Responsabile del servizio associato “GARE/ Centrale Unica di Committenza” viene individuato nel Responsabile del Settore Gare ed Appalti del Comune capofila, che in caso di assenza o impedimento sarà sostituito dal Responsabile del Settore Tecnico equivalente del Comune convenzionato.

Tale incarico gli viene conferito dal Sindaco del Comune capofila.

Art.5

Rapporti finanziari

I costi del servizio convenzionato sono a carico degli Enti sottoscrittori con le modalità, specificate nel presente articolo.

Per costi del servizio si intendono tutti gli oneri riguardanti i costi del personale dipendente, le spese di gestione, l'acquisto di beni e servizi ed ogni eventuale onere connesso alla gestione del servizio associato.

Ciascun Comune assume in proprio gli oneri del personale assegnato al servizio “Gare/ Centrale di committenza”, ivi comprese le spese di aggiornamento e di formazione e quelle straordinarie.

Le spese di manutenzione dei locali e funzionamento della Centrale saranno sostenute dal comune capofila senza alcuna compensazione.

Le spese postali inerenti le gare dei comuni convenzionati saranno anticipate dal comune capofila, che provvederà a predisporre un rendiconto di spesa da inviare al comune associato per il rimborso.

Art. 6

Durata della convenzione

La durata della presente convenzione è stabilita in quattro anni dalla sottoscrizione e può essere rinnovata alla scadenza, previo apposito atto deliberativo dei comuni associati.

Previo accordo tra i Comuni interessati è possibile procedere alle modifiche ed all'eventuale adeguamento alle diverse necessità, emerse nel corso della durata, della presente convenzione con la medesima procedura prevista per la prima approvazione .

E' possibile recedere dalla presente convenzione con adozione di specifico atto consiliare, qualora vengano meno i motivi che ne hanno determinato la costituzione e ne giustificano la sussistenza. L'eventuale atto di recesso ha effetto dalla notifica al Comune interessato.

Alla scadenza, in sede di eventuale proroga, ciascun Ente può proporre un diverso capofila.

Art. 7

Risoluzione di controversie

La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra gli enti sottoscrittori deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria nell'ambito della conferenza dei Sindaci dei comuni associati.

Art.8

Disposizione di rinvio

Per quanto non previsto nella presente convenzione, si fa rinvio alle specifiche intese di volta in volta raggiunte nella conferenza dei sindaci, con adozione se in quanto necessari degli eventuali atti da parte degli organi competenti. Trovano, altresì, applicazione le norme vigenti nella materia oggetto della presente convenzione nonché le disposizioni del Codice Civile.

Art. 9


Registrazione

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso di uso, a norma delle disposizioni vigenti in materia di imposta di registro. Le eventuali spese di registrazione del presente atto, da registrarsi a tassa fissa a norma del D.P.R. n. 131 del 24.04.1986, sono da ripartirsi in parti uguali fra gli enti associati.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per il Comune di Acri

Il Sindaco
Dott. Nicola Tenuta



Per il Comune di Bisignano

Il Sindaco
Dott. Damiano Grispo

